

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVATERRA e VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1979

Sanatoria di inadempimenti formali nei confronti dell'IVA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione concerne la concessione di una sanatoria in favore di contribuenti che sono incorsi in violazioni meramente formali delle norme sull'IVA, dalle quali discendono, però, conseguenze sanzionatorie sicuramente sproporzionate alla semplice omissione.

Si tratta, nella specie, della mancata presentazione, in termini, delle semplici dichiarazioni previste dal regime speciale per la agricoltura e la pesca, disciplinato all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Un non trascurabile numero di imprenditori agricoli, soprattutto a causa delle numerose innovazioni ed integrazioni apportate al testo originario del cennato decreto, o anche per errore materiale, hanno omesso di dichiarare — o hanno dichiarato fuori termine — all'Ufficio IVA competente l'esercizio della facoltà di opzione (all'atto della dichiarazione annuale) o rinuncia (entro il 31 gennaio di ogni anno) al suddetto regime speciale, procedendo poi in base al sistema delle ordinarie deduzioni e dando compiuto

adempimento a tutte le prescrizioni formali e sostanziali connesse con tale sistema.

Per il resto, nessuna evasione fiscale è stata commessa, nessun danno economico — o d'altro tipo — è stato arrecato all'Erario, in quanto i predetti imprenditori hanno dato compiuto adempimento a tutte le prescrizioni sostanziali discendenti dall'esercizio (omesso) delle dette facoltà, rigorosamente contenendo il proprio operato entro i limiti della vigente norma fiscale.

Non può sottacersi il disorientamento del contribuente fra le numerosissime, ormai, innovazioni che si sono susseguite in così breve lasso di tempo in materia: talchè, pur nella migliore buona fede ed in totale assenza di dolo, il contribuente medesimo può essere indotto in errore nel curare, ripetesì, adempimenti meramente formali, dai quali discendono, come detto, conseguenze letteralmente esiziali, quali, ad esempio, l'impossibilità di ripetere dall'erario l'IVA a credito oltre, naturalmente, alle altre penalità connesse.

D'altro canto, il legislatore ha, in varie occasioni, recepito le identiche argomenta-

zioni, le medesime motivazioni, per casi analoghi nella soggetta materia: a solo titolo indicativo, si fa riferimento alle leggi 9 dicembre 1977, n. 912, e 19 febbraio 1979, numero 53, che hanno disposto analoga sanatoria.

Le condizioni ed i criteri che all'epoca hanno suggerito le due disposizioni ricorrono integralmente nella fattispecie: in particolare l'assenza totale di dolo, l'errore materiale scusabile, l'insussistenza di danno — anche eventuale — per la collettività, le numerose innovazioni e integrazioni susseguite in breve periodo, che hanno reso ancora più complessa la materia, di per sè e per la sua novità già irta di difficoltà.

Sono circostanze tutte che, in considerazione della sostanziale scusabilità e dell'aspetto soggettivo della violazione (le sproporzionate sanzioni colpirebbero contribuenti il cui comportamento per altri versi, è ineccepibile) riteniamo impongano anche in questo caso una sanatoria.

Si tratta di produttori agricoli, cioè di imprenditori con il minore livello di reddito, i quali, pur avendo rispettato appieno, con costante comportamento, le innumerevoli disposizioni del decreto n. 633, rischiano, a

causa di una omissione meramente formale, non solo un lungo e difficile contenzioso, dall'esito peraltro incerto, ma soprattutto, in relazione alle penalità, l'oggettiva paralisi dell'attività e, in ogni caso, l'esclusione di ogni sviluppo futuro.

Con il secondo comma dell'articolo unico, poi, si è inteso riparare ad una evidente disparità di trattamento operata con la promulgazione della legge 19 febbraio 1979, numero 53. Con tale norma, infatti, e sempre in via sanatoria è stata data facoltà agli imprenditori con volume d'affari inferiore a 2 milioni di presentare la dichiarazione di rinuncia al regime di esonero di cui all'articolo 31, ove non l'avessero presentata in precedenza.

Detta disposizione di sanatoria ha trascurato gli imprenditori agricoli e della pesca che, avendo un volume d'affari inferiore a 21 milioni, sono da considerarsi del tutto assimilabili ai primi e, conseguentemente, avevano diritto al medesimo trattamento, specie in considerazione della circostanza che, sempre alla pari con gli esonerati, hanno dato adempimento puntuale e rigoroso a tutti gli obblighi formali e sostanziali derivanti dall'applicazione del sistema di ordinarie deduzioni.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I contribuenti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che negli anni antecedenti al 31 dicembre 1978 hanno applicato l'imposta nei modi normali senza presentare nel termine prescritto le dichiarazioni di cui al suddetto articolo 34 — commi quarto e quinto — del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, possono presentare le dichiarazioni stesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I contribuenti di cui al primo comma, che negli anni precedenti al 31 dicembre 1978 hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 21 milioni ed hanno applicato l'imposta nei modi normali, sono ammessi — alla pari dei contribuenti di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1979, n. 53 — a presentare le dichiarazioni di rinuncia al regime speciale e di rimborso dell'imposta entro il medesimo termine.

Gli obblighi di fatturazione e di registrazione relativi a tutte le operazioni effettuate, ove non tempestivamente adempiuti, devono essere assolti entro il termine previsto al primo comma.